

INFORMATIVA PER IL CLIENTE AI SENSI DELLA LCA

ASSICURAZIONE STABILI COMBINATA DI ECONOMIA DOMESTICA

1 Generale

La presente informativa per il cliente offre una panoramica chiara dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Diritti e doveri delle parti contraenti sono contenuti nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni della LCA.

Per i contraenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein valgono le norme cogenti del diritto del Principato del Liechtenstein. Per i rischi ubicati nel Principato del Liechtenstein e per i proponenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein vale l'obbligo di informazione previsto dalla legge sul contratto di assicurazione del Principato del Liechtenstein (VersVG). Qualora la Società violi l'obbligo di informazione del Liechtenstein, il proponente non è vincolato alla proposta e il contraente può recedere dal contratto dopo la stipula. Il diritto di recesso si estingue entro e non oltre le quattro settimane successive al momento in cui vengono recapitate la polizza e le informazioni circa il diritto di recesso.

2 Chi sono gli assicuratori?

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (di seguito denominata "Società"). Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA è una società anonima di diritto svizzero.

L'autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

3 Quando ha inizio il contratto?

La protezione assicurativa ha inizio alla data indicata nell'offerta/proposta ovvero nella polizza.

4 Tempi e modalità di revoca del contratto

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

5 Rischi assicurati e copertura assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della copertura assicurativa sono indicati nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali.

Sono assicurabili stabili, diritti risarcitori di terzi per responsabilità civile così come impianti esterni e ambiente circostante.

A seconda di quanto concordato la protezione assicurativa copre i rischi e le prestazioni seguenti:

5.1 Incendio ed eventi naturali

- Sono assicurati incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosione, piena, inondazione, tempesta, grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi, scoscendimento, caduta di aeromobili e veicoli spaziali, boom sonico, danni da abbruciacchiature/calore e danni causati da fuoco utilitario;
- Non sono assicurati i danni da sovratensione/sovraccarico a macchine e apparecchiature elettriche, rigurgito dell'acqua dalla rete di scarico e i danni alle tegole causati dalla pressione della neve;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore di risarcimento o il valore affettivo (se concordato nella polizza).

5.2 Furto

- Sono assicurati furto con scasso e rapina;
- Non sono assicurati furto semplice, perdita e smarrimento;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore di risarcimento o il valore affettivo (se concordato nella polizza).

5.3 Acqua

- Sono assicurati acqua di condotta e altri liquidi, perdita d'acqua, acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio, rigurgito dalla rete di scarico, acqua di falda o di pendio, fuoriuscita di acqua da letti ad acqua, acquari, fontane ornamentali e danni da gelo;

- Non sono assicurati la penetrazione di acqua piovana e di acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio attraverso abbaini e finestre da tetto aperti, scongelamento e riparazione di grondaie, spese per rilevamento, messa allo scoperto e riparazione in relazione a sonde, condotte e serbatoi interrati e simili;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore di risarcimento o il valore affettivo (se concordato nella polizza).

5.4 Vetri

- Sono assicurati la rottura dei vetri assicurati di stabili e mobili, i danni consecutivi e complementari e i costi per vetrate di emergenza;
- Non sono assicurati vetri ottici, corpi illuminanti di qualsiasi tipo, vetri di apparecchi elettrici ed elettronici (eccetto piastre di cottura in vetroceramica, forni, vaporiere), piastrelle e mattonelle di pareti e pavimenti;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore di risarcimento o il valore affettivo (se concordato nella polizza).

5.5 Responsabilità civile per gli stabili

- La protezione assicurativa comprende le richieste risarcitorie per responsabilità civile di terzi per danni corporali, materiali e patrimoniali se esiste una relazione causale tra i danni e lo stato o la manutenzione degli stabili, dei terreni e degli impianti indicati nella polizza;
- Non sono assicurati crimini e delitti commessi intenzionalmente, danni il cui verificarsi doveva essere considerato altamente probabile da parte del contraente, danni a cose risultanti dall'esecuzione o dall'omissione di un'attività da parte di un assicurato su o con le cose stesse (ad es. lavorazione, riparazione), eventi bellici, disordini interni, rivoluzione, ribellione, insurrezione, energia nucleare e terremoto;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- L'indennizzo alla parte lesa viene corrisposto nel quadro di quanto previsto dalla legge.

5.6 Casco stabili

- Sono assicurati i danni arrecati allo stabile assicurato da animali selvatici non detenuti da privati;
- Non sono assicurati i danni causati da escrementi di animali/infestazioni di parassiti, danni causati da funghi (ad es. fungo delle case), eventi bellici, disordini interni, rivoluzione, ribellione, insurrezione, energia nucleare e terremoto;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;

- Viene indennizzato il valore di risarcimento o il valore affettivo (se concordato nella polizza).

5.7 Installazioni da giardino

- Sono assicurati danni e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da agenti esterni;
- Non sono assicurati danni alle piante (con l'eccezione degli alberi) causati da grandine e pressione della neve, danni alle cose assicurate risultanti dall'esecuzione o omissione di un'attività su o con le cose stesse (ad es. lavorazione, riparazione), danni causati da roditori, insetti nocivi e parassiti, spese per rilevamento, messa allo scoperto e riparazione in relazione a sonde, condotte e serbatoi interrati e simili, eventi bellici, disordini interni, rivoluzione, ribellione, insurrezione, energia nucleare e terremoto;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore di risarcimento o il valore affettivo (se concordato nella polizza).

5.8 Piscine, vasche e vasche idromassaggio

- Sono assicurati incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosione, piena, inondazione, tempesta, grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi, scoscendimento, caduta di aerei e veicoli spaziali;
- Non sono assicurati i costi di rilevamento, messa allo scoperto e riparazione in relazione a sonde, condotte e serbatoi interrati e simili, cedimento del terreno, costruzione edile difettosa, insufficiente manutenzione degli stabili, distacco di neve dai tetti, acqua di falda, eventi bellici, disordini interni, rivoluzione, ribellione, insurrezione, energia nucleare e terremoto;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore di risarcimento o il valore affettivo (se concordato nella polizza).

5.9 Installazioni edili e fondamenta speciali

- Sono assicurati incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosione, piena, inondazione, tempesta, grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi, scoscendimento, caduta di aerei e veicoli spaziali;
- Non sono assicurati i costi di rilevamento, messa allo scoperto e riparazione in relazione a sonde, condotte e serbatoi interrati e simili, cedimento del terreno, costruzione edile difettosa, insufficiente manutenzione degli stabili, distacco di neve dai tetti, acqua di falda, eventi bellici, disordini interni, rivoluzione, ribellione, insurrezione, energia nucleare e terremoto;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore di risarcimento o il valore affettivo (se concordato nella polizza).

Definizione di assicurazione di danni: assicurazione che indennizza sulla base dell'effettivo ammontare del danno. Le somme assicurate e i sottolimiti concordati costituiscono il limite massimo delle prestazioni.

Definizione di assicurazione di somma fissa: assicurazione che indennizza sulla base della somma concordata contrattualmente, indipendentemente dall'effettivo ammontare del danno.

6 Ammontare ed esigibilità del premio?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura richiesta. In caso di pagamento rateale può essere maggiorato di una commissione. Tutte le informazioni sul premio e su eventuali commissioni sono contenute nell'offerta/proposta ovvero nella polizza o nei relativi fogli allegati.

Il premio va pagato alla scadenza specificata nel contratto.

Se pattuito, la somma assicurata e il premio per gli stabili saranno adeguati ogni anno in concomitanza con la scadenza del premio in base alle disposizioni che seguono e all'andamento dell'indice dei costi di costruzione:

- Nei cantoni con assicurazione incendio per stabili privata e nel Principato del Liechtenstein, il parametro di riferimento è l'indice generale dei costi di costruzione di Zurigo, mentre nel Cantone di Ginevra si applica l'«Indice genevois des prix de la construction de logements». Fa fede l'ultimo indice aggiornato pubblicato;
- Nei cantoni con assicurazione incendi cantonale per gli stabili il parametro di riferimento è l'indice dei costi di costruzione ivi applicabile. Fa fede l'indice aggiornato definito dall'assicurazione incendi cantonale per gli stabili.

Le limitazioni relative alle somme indicate nelle Condizioni generali o nella polizza nonché le eventuali assicurazioni complementari rimangono invariate.

La Società può adeguare il contratto (ad es. aumentare i premi o i supplementi rateali) con effetto dal periodo di assicurazione successivo).

7 Validità temporale della protezione assicurativa

L'assicurazione copre le pretese per i sinistri che si verificano in corso di contratto.

Responsabilità civile per gli stabili: L'assicurazione si estende ai danni che si verificano nel corso della durata contrattuale e che vengono denunciati alla Società entro 60 mesi dalla scadenza del contratto. Per momento della sopravvenienza del sinistro s'intende quello in cui un danno viene accertato per la prima volta.

8 Notifica obbligatoria di sinistro

Quando si verifica un sinistro, il contraente o l'avente diritto deve informare immediatamente la Società.

9 Quando si estingue il contratto?

Il contraente può disdire il contratto nei seguenti casi:

- Alla fine del terzo anno di contratto e di ogni anno successivo previsto dal contratto.
Termine: la disdetta deve pervenire alla Società almeno 3 mesi prima della scadenza. Se il contratto non viene disdetto, si rinnova tacitamente ogni volta di un anno. I contratti a tempo determinato senza clausola di rinnovo si estinguono automaticamente alla data indicata nella proposta/offerta ovvero nella polizza.
- Dopo un sinistro con obbligo di indennizzo.
Termine: entro e non oltre 4 settimane dopo che il contraente è venuto a conoscenza del pagamento da parte della Società.
- In caso di riduzione essenziale del rischio.
Termine: nessuno; il termine di rescissione è di 4 settimane.
- In caso di modifica dei premi da parte della Società.
Termine: entro e non oltre l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.
- Nel caso in cui la Società violi l'obbligo legale di informare.
Termine: entro e non oltre 4 settimane dal momento in cui il contraente viene a conoscenza della violazione e delle informazioni di cui all'art. 3 LCA, e in ogni caso una volta trascorsi due anni dalla violazione dell'obbligo.

La Società può disdire il contratto nei seguenti casi:

- Alla fine del terzo anno di assicurazione e di ogni anno successivo previsto dal contratto.
Termine: la disdetta deve pervenire al contraente almeno 3 mesi prima della scadenza.
- Dopo un sinistro con obbligo di indennizzo.
Termine: entro e non oltre la data di erogazione dell'indennizzo.

Il presente elenco contiene le possibilità di disdetta essenziali. Ulteriori possibilità di disdetta sono previste nelle condizioni ovvero nella LCA.

10 Ulteriori obblighi del contraente

- Variazioni del rischio: se nel corso della durata dell'assicurazione si verifica un cambiamento di un fatto rilevante che causa un aggravamento essenziale del rischio, la Società deve esserne immediatamente informata per iscritto.
- Accertamento dei fatti: il contraente è tenuto a collaborare con la Società in caso di accertamenti relativi al contratto d'assicurazione – come per esempio per violazioni dell'obbligo di dare avviso, aggravamento del rischio, verifiche delle prestazioni, ecc. – e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, richiedere le stesse a terzi per conto della Società nonché

autorizzare terzi per iscritto a fornire a quest'ultima i relativi dati, documenti, ecc. La Società è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente accertamenti in merito.

- Caso assicurato: l'evento assicurato deve essere immediatamente notificato alla Società.

Il presente elenco contiene solo gli obblighi più ricorrenti. Il contraente è sottoposto a ulteriori obblighi ai sensi delle condizioni contrattuali e della LCA.

11 A chi inviare eventuali reclami?

I reclami possono essere indirizzati all'ufficio reclami (su www.allianz.ch).

È inoltre a disposizione, quale soggetto indipendente, la: Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva, Casella postale, 6901 Lugano.

12 Utilizzo dei dati del contraente da parte della società

La Società tratta i dati personali del contraente nel rispetto delle disposizioni legali:

- per le attività connesse alla stipula e all'esecuzione del contratto (ad es. consulenza e assistenza, valutazione del rischio);
- a tutela dei propri legittimi interessi o di quelli di terzi (ad es. finalità di marketing);
- per ottenere il consenso del contraente (ad es. per il trattamento di dati personali particolarmente sensibili);
- per adempiere agli obblighi di legge (ad es. Legge sul riciclaggio di denaro o diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori).

La Società non trasmette i dati personali del contraente a soggetti terzi non autorizzati. I dipendenti della Società hanno accesso esclusivamente ai dati di cui hanno bisogno per adempiere agli obblighi legali e contrattuali. Per la fornitura dei servizi la Società può avere necessità di inoltrare i dati del contraente a soggetti interni ed esterni al Gruppo. Tra questi, a seconda dello scopo, rientrano ad es. società del Gruppo Allianz, assicuratori precedenti, riassicuratori e partner convenzionati. Inoltre, se obbligata per legge, la Società è tenuta a rivelare i dati personali del contraente agli uffici statali (ad es. autorità, assicuratori sociali, tribunali).

La Società tratta e conserva i dati personali del contraente per il periodo obbligatorio previsto dalle disposizioni legali o contrattuali.

Il contraente dispone di un diritto di accesso, rettifica, opposizione, limitazione e cancellazione dei propri dati personali.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle Informazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul sito di Allianz Suisse (www.allianz.ch/privacy).

